



non sparate sul pianista...

ovvero la triste storia del "PIANO" di Sviluppo Rurale Marche

Il pianista, nei cinema "muti" si limitava a sottolineare con musiche lo scorrere dei films, ugualmente nei saloon del vecchio west, strimpellava canzoni allegre, salvo scappare a gambe levate quando la situazione si ingarbugliava e partivano dei colpi di pistola.

Oggi la politica non fa altro che questo, è una comprimaria di quello che le succede intorno, parla e sbraita quando affronta problemi di scarsa valenza economica e sociale salvo ammutolirsi e chinare il capo quando si affrontano problematiche finanziarie ed economiche serie (debito, pensioni, politiche comunitarie, ecc) adducendo che "L'Europa lo vuole" evocando frasi da antiche Crociate, il tutto infarcito con la necessità che comunque

va fatto per "realismo" e per il bene comune: "il buon senso delle canaglie", così lo chiamava Georges Benanos.

Questo succede, da diversi anni, sia a livello nazionale che regionale. L'esempio lampante lo abbiamo visto con la stesura del nuovo Piano di Sviluppo Rurale (2014 - 2020).

Agrinsieme dopo aver partecipato a tutte le riunioni di partenariato (sic!), nel corso del Convegno pubblico dell'8 maggio u.s., dove era stata invitata, la "Politica agricola regionale", ha presentato le sue proposte prima, e dico prima, che la bozza del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) fosse scritta. Proposte che parlavano di priorità (giovani, montagna, ecc) con meno vincoli di accesso (investimento minimo,



SOMMARIO

APERTURA

- Non sparate sul pianista pag. 1,2

FISCALE

- Studi di settore pag. 3-4

PREVIDENZIALE

- Riduzione contributi antinfortunistici pag. 5

ECONOMICO

- SISTRI: nuovi aggiornamenti pag. 6

- Identificazione dei bovini pag. 7

- Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli pag. 8

AGRITURIST

- AGRITURIST MARCHE pag. 9,10

- Campagna associativa Agriturist pag.11

LAVORO

- Rinnovo contratto di lavoro pag. 12

www.anconaconfagricoltura.it
www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



superficie minima, punteggio minimo di qualità del progetto, nessuna soglia d'ingresso, ecc) ma soprattutto di SEMPLIFICAZIONE; ma soprattutto di un PSR con poche misure, certamente di numero inferiore delle 50 della passata programmazione; ma soprattutto un PSR con un testo semplice e leggibile, con molte meno pagine delle 300 delle quali era composto il vecchio; un PSR che si limitasse a schede di misura scarse, rinviando ai successivi bandi i dettagli in modo da renderne l'applicazione più flessibile...

La Politica afferma che "sono proposte di buon senso" ma la bozza, licenziata dalla Giunta Regionale, è composta da appena 375 pagine con 132 misure: il contrario, come sempre, da quanto affermato!

La colpa: la burocrazia, come se la politica, appunto, fosse un comprimario.

Comunque sia, Agrinsieme seguita a lavorare, incessantemente, con note di modifica, partecipando a ripetute riunioni culminate con due incontri (mercoledì 9 e venerdì 11 luglio) dove la Politica assicurava, un po' superficialmente, che dopo l'approvazione del Consiglio (17 luglio) e l'invio alla Commissione Europea (22 luglio) con le conseguenti osservazioni, ci sarebbe stato tutto il tempo per i dovuti aggiustamenti. Questo passaggio "dopo... conseguenti osservazioni" denuncia inconfutabilmente l'approccio approssimativo che viene dato alla soluzione dei problemi e quello che è peggio alla

stesura del lavoro, che a priori lo si giudica insufficiente.

Agrinsieme lasciava gli incontri "scoraggiata" piuttosto che arrabbiata visto il livello della discussione, ma ancora non si era raggiunto "l'apice dell'apoteosi dell'assurdo" quando, lunedì 14 luglio le Commissioni III e VI licenziavano (o meglio approvano) il testo dell'Assessorato composto da 750 pagine con 137 Azioni, di cui una, ad esempio, l'Azione A2 della Misura 8.5 comprende ben 13 Subazioni.

Il testo va, quindi, in aula il 17 luglio e la seduta è stata davvero deprimente; il PSR è andato all'approvazione tra la scarsa attenzione della maggior parte dei consiglieri presenti.

La relazione (?) dell'Assessore all'Agricoltura, interamente letta, si è incentrata principalmente sulla PAC e poco nulla sul PSR che si andava ad approvare. Non solo, l'Assessore è intervenuto prima dei Consiglieri e subito dopo è uscito non volendo ascoltare quanto avevano da dire coloro che si erano prenotati a parlare.

Tale atteggiamento, certamente poco rispettoso ed istituzionale,

è stato stigmatizzato anche da Enzo Giancarli (componente di maggioranza e Presidente della IV Commissione).

Il PSR, che stava per essere approvato, era cosa diversa da quanto sollecitato da Agrinsieme e da quanto sottolineato anche dal CREEL.

In aula, salvo Giovanni Zinni (FdI-An) che ha tentato di apportare alcune modifiche (tutte bocciate) chiedendo anche un rinvio, e Raffaele Bucciarelli (Federazione della Sinistra) che ha espresso la sua netta contrarietà, la Maggioranza chiude la partita e vota a favore (FI si astiene, che è anche peggio).

Nei corridoi si scarica sui burocrati, in Aula si approva quanto scritto dagli stessi, appunto pigiando i tasti... come un pianista!

Alessandro Alessandrini

NdR
Ultima Ora - Il testo del PSR pervenuto
è condensato in "appena" 658 pagine!



Studi di Settore: escluse le aziende agricole

Accertamento induttivo se la contabilità è inattendibile

Guida alle cause che consentono al Fisco di far partire un accertamento induttivo se riscontra scritture contabili inattendibili di imprese soggette a Studi di Settore.

Per le imprese soggette a Studi di Settore o Parametri, il Fisco può far scattare un accertamento induttivo nel caso riscontri una contabilità inattendibile, determinando il reddito induttivamente, sulla base di dati e notizie raccolte o di cui è venuta a conoscenza.

Vediamo dunque le cause che fanno scattare l'inattendibilità della scritture contabili, ossia quando: non viene indicato il reddito d'impresa nella dichiarazione; il contribuente non ha tenuto le scritture contabili o queste non risultano disponibili per cause di forza maggiore; sono riscontrate omissioni o false o inesatte indicazioni o irregolarità formali gravi, numerose e ripetute al punto da rendere inattendibili le scritture contabili.

Irregolarità formali

Disponibilità liquide. La contabilità

è considerata inattendibile se le disponibilità liquide – denaro in cassa, assegni, depositi bancari e postali – non sono specificate nei rispettivi conti.

La società, infatti, è tenuta alla compilazione della cassa, distinguendo i movimenti in contanti (mai superiori ad euro 999.99), in assegni, con carte di credito o altre forme di pagamento, e della banca, aprendo per ogni istituto di credito un conto affinché sia possibile il riscontro dell'importo contabile con il saldo degli estratti conto bancari.

Crediti e debiti.

Crediti e debiti non registrati correttamente possono dare origine all'inattendibilità delle registrazioni contabili. Il conto "Crediti verso clienti" e il conto "Debiti verso fornitori" devono essere dettagliati e intestati a ciascun cliente o fornitore.

Versamenti e prelievi del titolare.

E' inattendibile la contabilità in cui

i versamenti e i prelievi del titolare o dei soci non sono registrati. I prelievi effettuati dal titolare o dai soci, specialmente nelle società di piccole dimensioni, devono essere obbligatoriamente riportati in contabilità onde evitare che si crei commistione tra il patrimonio della società e quello del titolare.

Rimanenze finali.

La contabilità può essere considerata inattendibile se i criteri di valutazione delle rimanenze non sono indicati in Nota integrativa.

La Nota integrativa è un componente obbligatorio del bilancio e in essa vanno indicati, fra l'altro, anche i criteri di valutazione delle rimanenze finali.

Irregolarità sostanziali

Scostamenti rilevati da ispezioni.

Se a seguito di ispezioni o verifiche i valori contabili risultano differenti in maniera significativa da quelli rilevati nelle verifiche dagli organi di controllo, la contabilità diviene inattendibile. E' necessario, tuttavia,

che lo scostamento sia superiore al 10% del valore complessivo delle voci interessate e comunque di importo non inferiore a 25.822,84. Per le rimanenze di beni, il controllo deve avere ad oggetto beni o categorie di beni che rappresentano almeno il 25% del valore contabile complessivo delle rimanenze che risultano dall'inventario allegato al bilancio dell'ultimo periodo dell'imposta per il quale è già stata presentata dichiarazione dei redditi. Per le rimanenze l'accertamento va effettuato sul valore base di euro 25.882,84 incrementato dell'1% del valore complessivo dei beni o categorie di beni per la parte fino a euro 1.549.370 e dello 0,50% per la parte eccedente.

Mancata indicazione di beni strumentali.

I beni strumentali, sia se posseduti a titolo di proprietà sia se posseduti in leasing, devono risultare

nelle scritture contabili anche se completamente ammortizzati. La mancata indicazione determina l'inattendibilità delle scritture se il valore complessivo è superiore al 10% del valore di tutti i beni strumentali utilizzati o, comunque, se superiori a euro 25.822,84.

La determinazione del valore dei beni materiali e immateriali va fatta prendendo come riferimento il costo storico maggiorato di oneri accessori di diretta imputazione, al lordo degli ammortamenti e rivalutazioni.

Per i beni in leasing si tiene conto del costo sostenuto dal concedente. Per i beni ad uso promiscuo tali valori sono ridotti del 50%.


Omissa contabilizzazione compensi a dipendenti.

Si considerano inattendibili le scritture dalle quali non risultano iscritti nei libri previsti dalla

normativa sul lavoro i lavoratori dipendenti per i quali è scaduto il termine per il versamento dei contributi Inps e Inail.

L'inattendibilità si ha quando le retribuzioni non contabilizzate sono di importo pari o superiori a euro 25.822,84 o superiore al 10% delle spese totali per lavoro dipendente. La valutazione dei compensi va fatta sulla base dei vigenti contratti nazionali di lavoro.

Nicola Santangelo - 2 luglio 2014
www.pmi.it



Riduzione dei contributi antinfortunistici

Circolare INPS-INAIL

Si comunica che l'INPS e l'INAIL hanno emanato apposite istruzioni per l'applicazione alle imprese agricole delle riduzioni dei contributi antinfortunistici disposta dall'art. 1, c.128, della legge di stabilità per il 2014 (legge n.147/2013) e attuata con la determina n.67/2014 del Presidente dell'INAIL

Ed infatti con le circolari in oggetto (n. 83/2014 per l'INPS e n.32/2014 per l'INAIL), gli Istituti competenti - dopo aver riepilogato le fonti normative ed il complesso iter che ha portato alla concreta applicazione della misura - precisano quanto segue:

- la riduzione della contribuzione antinfortunistica - che opera su tutte le tipologie di premi e contributi agricoli, compresi quelli dei lavoratori autonomi (ad esclusione degli Imprenditori Agricoli Professionali che, come noto, non sono soggetti alla contribuzione INAIL) - è fissata per l'anno 2014 nella misura del 14,17 per cento;

- la riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo (ad es. le agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate) e si applica al contributo assicurativo dovuto, al netto di tutti gli altri "sconti" ed agevolazioni;

- il beneficio spetta se l'Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall'INAIL, risulti inferiore o uguale all'Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria di riferimento.

Tali indici esprimono il numero di giornate di lavoro perse da ciascun addetto per anno per infortunio o malattia professionale secondo gli standard internazionali. Per gli operai agricoli dipendenti l'IGM è pari a 8,32 mentre per i soggetti autonomi l'IGM è pari 12,84;

- per le lavorazioni iniziate da oltre un biennio, l'accesso al beneficio da parte dei soggetti in possesso dei requisiti non richiede la presentazione di alcuna istanza. Qualora dovesse risultare in un momento successivo - sulla base di provvedimenti degli organismi pubblici competenti - l'eventuale mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme in materia di salute e sicurezza, la riduzione già applicata sarà revocata (col recupero, oltre agli importi non versati, dei relativi oneri accessori di legge);

- nella lettera di comunicazione dei dati utili per la compilazione del mod. F24, inviata dall'INPS ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi agricoli, viene evidenziata l'eventuale applicazione della riduzione in oggetto

- per le lavorazioni iniziate da meno di un biennio, l'accesso al beneficio richiede da parte delle aziende interessate la presentazione di apposita istanza. Per tali aziende la riduzione è concessa solo dopo l'accertamento da parte dell'Inps dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente. La riduzione sarà applicata a decorrere da gennaio 2015 e sarà fruibile dalle aziende beneficiarie mediante compensazione con i contributi dovuti presentando, per via telematica, la consueta istanza di compensazione all'INPS.

Vengono inoltre fornite indicazioni circa la procedura di contestazione per la eventuale mancata applicazione della riduzione spettante (ad es. per la presenza di infortuni erroneamente attribuiti all'azienda). L'apposita istanza di riesame, debitamente motivata, deve essere presentata alla sede INAIL competente. In caso di accoglimento - una volta ricalcolato dall'INAIL il nuovo Indice di Gravità Aziendale (IGA) e confrontato con l'Indice di Gravità Medio (IGM) - l'impresa potrà beneficiare concretamente della riduzione spettante per il 2014 solo a partire da gennaio 2015, mediante compensazione con i contributi dovuti, previa presentazione della consueta istanza di compensazione all'INPS.



SISTRI: nuovi aggiornamenti procedura di cancellazione



Come è noto il decreto 24 aprile 2014 ha esonerato i produttori di rifiuti pericolosi derivanti da attività agricole ed agroindustriali con meno di 10 dipendenti ed, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli Enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito dei circuiti organizzati di raccolta.

Il predetto decreto ha inoltre previsto uno slittamento del termine per versare i contributi annuali al 30 giugno 2014 per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI.

Conseguentemente a ciò si è rilevata la necessità, per le imprese non più soggette all'obbligo di adesione al sistema, di procedere alla cancellazione. L'unica procedura attualmente ricavabile dal contact center del SISTRI prevede la messa in funzione e l'uso dei dispositivi USB, peraltro non supportata da alcuna indicazione ministeriale.

Su tale questione, si ricorda che, con una propria nota, Agrinsieme ha sollecitato l'intervento ministeriale nell'ottica di semplificare detta procedura.

Anche in relazione al suddetto intervento, è stato emanato dal Ministero dell'Ambiente un comunicato, in data odierna, disponibile anche sul sito di SISTRI

www.sistri.it

recante "Contributo annuale e cancellazione dell'iscrizione dal SISTRI dei soggetti non obbligati ai sensi del D.L. n 101/2013, convertito dalla Legge 125/2013 e che non aderiscono volontariamente al sistema".

Tale comunicazione, per quanto attiene al settore agricolo, è riservata agli enti e le imprese agricole iscritte al SISTRI - con meno di 10 dipendenti e, indipendente dal numero di dipendenti, agli imprenditori agricoli di cui al 2135 del c.c. che attuano un

circuito organizzato di raccolta - che non intendono aderire volontariamente a SISTRI.

Il Comunicato, infatti, precisa che, nei casi soprarichiamati le imprese non sono tenute a versare il contributo annuale alla scadenza del 30 giugno 2014, **anche se a tale data la procedura di cancellazione dell'iscrizione non è stata avviata o non è conclusa.**

Viene rimandata ad una successiva comunicazione, in accordo con le Associazioni di categoria, la definizione delle modalità semplificate per la cancellazione dal SISTRI dei soggetti iscritti che non sono tenuti ad aderire al medesimo, nonché per la restituzione dei dispositivi USB e Black box, di cui le imprese rimangono custodi fino alla restituzione.

Identificazione dei Bovini

Publicato in G.U. europea L 189 il Reg. (UE) n. 653/2014 che modifica il Reg. (CE) n. 1760/2000 in relazione ai mezzi di identificazione dei bovini e abroga gli articoli inerenti l'etichettatura facoltativa delle carni bovine

Si comunica che il Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine, pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea L 189 del 27 giugno u.s. entrerà in vigore dopo venti giorni da tale pubblicazione.

Le modifiche prevedono l'inserimento dell'identificazione elettronica come ulteriore mezzo di identificazione della specie bovina in maniera volontaria da parte degli operatori, lasciando la possibilità allo Stato membro di renderne l'applicazione sul proprio territorio obbligatoria dal 18 luglio 2019.

L'identificazione elettronica sarà accompagnata comunque dal sistema di identificazione attuale, ma con l'applicazione di una singola targa auricolare.

Il fine della modifica è quello di attivare un processo di informatizzazione delle informazioni sull'animale (compreso il passaporto) eliminando il materiale cartaceo.

Tutti i mezzi di identificazione applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione.

Il termine massimo di applicazione dei mezzi identificativi dalla nascita dell'animale è di 20 giorni per la targa auricolare e 60 giorni per il mezzo elettronico.

Nessun mezzo di identificazione può essere rimosso o sostituito senza l'autorizzazione e il controllo dell'autorità competente.

Tutti gli animali provenienti da Paesi

intra o extra comunitari devono essere identificati entro 20 giorni dall'arrivo in azienda, a meno che non siano destinati al macello in tali tempi. Anche in questo caso il mezzo di identificazione elettronica può essere impiantato a 60 giorni se le esigenze fisiologiche dell'animale lo richiedono.

La Commissione europea stabilirà il metodo di scambio di dati informatizzati tra gli Stati comunitari per omogeneizzare il sistema.

Inoltre, il testo approvato prevede l'abrogazione degli articoli 16, 17 e 18, inerenti l'etichettatura facoltativa della carne bovina, dall'entrata in vigore il 13 dicembre 2014 del Reg. 1169/2011 sulla legislazione orizzontale sull'etichettatura dei prodotti alimentari. Le informazioni facoltative inserite dall'operatore dovranno essere oggettive, verificabili dall'autorità competente e comprensibili per il consumatore.

Con tale modifica, quindi, la Commissione elimina l'aspetto "burocratico" del "sistema dell'etichettatura facoltativa" che prevede l'autorizzazione da parte dello Stato membro per poter inserire informazioni oltre quelle obbligatorie sulle etichette della carne bovina, eguagliandola così a qualsiasi altro tipo di carne e ponendola sotto il rispetto della nuova normativa orizzontale. Le informazioni oltre quelle obbligatorie, che permangono secondo il Reg. 1760/2000 e che riguardano l'origine del prodotto, dovranno essere **oggettive, verificabili dall'autorità competente e comprensibili per il consumatore.**

Ciò non toglie che i sistemi di certificazione e rispetto dei disciplinari inerenti l'attuale etichettatura facoltativa possano continuare ad esistere.



Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

In data 17/07/2014 il Dirigente del Servizio Ambiente ed Agricoltura della Regione Marche emana il Decreto n. 592/AFP avente per oggetto:

Reg. CE n. 1698/05 — Programma di Sviluppo Rurale 2007 — 2013. Bando Misura 1.2.3 - sottomisura a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli – Seconda scadenza Anno 2014.

Qui di seguito si pubblica un estratto del bando in oggetto ricordando che il testo completo può essere estratto dal sito www.psr2.agri.marche.it oppure richiesto all'Unione provinciale Agricoltori di Ancona

BENEFICIARI RICHIEDENTI

- micro, piccole e medie imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- imprese diverse da quelle di cui al trattino precedente, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro;

Le imprese debbono:

- svolgere l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, sia come materia prima che come prodotto ottenuto dalla trasformazione, esclusi i prodotti della pesca;
- sostenere l'onere finanziario delle iniziative ed essere titolari di una posizione debitamente validata (fascicolo aziendale) presso Agea;
- essere in possesso delle strutture su cui intendono realizzare gli interventi oggetto della domanda di aiuto, potendo far valere un titolo di proprietà di usufrutto o di affitto, in quest'ultimo caso per un periodo di tempo non inferiore al vincolo a cui il bene oggetto di finanziamento sarà assoggettato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Sono ammissibili all'aiuto, per la trasformazione e/o commercializzazione, nonché per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, i seguenti investimenti materiali, salvo specifiche limitazioni

- Ristrutturazione, ampliamento

o nuova edificazione di fabbricati le cui caratteristiche risultino coerenti ed adeguate alle effettive necessità di trasformazione e commercializzazione espresse dal progetto approvato, ivi compresi i lavori necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;

- investimenti destinati alla realizzazione o adeguamento di punti vendita all'interno degli impianti di trasformazione.

- acquisto e/o sostituzione di macchinari, attrezzature ed impianti strettamente necessari alla realizzazione dell'investimento di trasformazione e commercializzazione, compreso il software di gestione per gli impianti e per i personal computer aziendali;

- investimenti destinati alla realizzazione o adeguamento di punti vendita all'interno degli impianti di trasformazione, compreso il software di gestione per gli impianti;

- investimenti che comportino il risparmio energetico, la protezione dell'ambiente e la sicurezza del lavoro, come meglio dettagliato ai successivi punti, e che concorrono al miglioramento del rendimento globale dell'impresa, come meglio specificato al successivo capitolo "condizioni di ammissibilità": come che siano dimensionati all'effettivo fabbisogno aziendale; non superare il limite massimo di potenza complessiva di 250 KW elettrici, inoltre per gli impianti di produzione di energia (elettrica e termica) alimentati da biomassa o biogas di origine agricola o forestale devono utilizzare oltre il 50% di materia prima derivante dai sottoprodotti e/o scarti di lavorazione

- Investimenti finalizzati alla sicurezza sul posto di lavoro che debbano raggiungere requisiti superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria. Tale condizione dovrà essere attestata da apposita certificazione rilasciata da figura professionale abilitata al rilascio di detta documentazione.

- Investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale che debbono raggiungere requisiti superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria ed in particolare rientrare tra i seguenti investimenti come la realizzazione di impianti di recupero delle acque reflue di scarico delle lavorazioni ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse

idriche; la realizzazione di sistemi di captazione, filtraggio ed accumulo di acque meteoriche al fine di utilizzare la risorsa a scopi diversi da quelli potabili oppure sistemi volti al recupero degli scarti di lavorazione di alcuni prodotti con conseguente trasformazione degli stessi in materia prima da riutilizzare in impianti di cogenerazione, mangimistica, cosmetica ecc.

INVESTIMENTI MINIMO

investimenti di importo inferiore ai 100.000,00 euro di spesa ammissibile e di importo inferiore a 20.000 euro di spesa ammissibile per investimenti di sola commercializzazione;

INTENSITA' DELL'AUTO

Sono concessi aiuti sotto forma di contributi in conto capitale per gli investimenti ritenuti ammissibili, fino ad un massimo del

- 40% degli investimenti ammissibili realizzati da parte di micro, piccole e medie imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, aderenti ad Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente o che siano esse stesse Organizzazioni di Produttori;

- 30% degli investimenti ammissibili realizzati da parte di altre micro, piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

- 20% degli investimenti ammissibili realizzati da imprese diverse da quelle dei due trattini precedenti, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, aderenti ad Organizzazioni di Produttori, riconosciute ai sensi della normativa vigente o che siano esse stesse Organizzazioni di Produttori;

- 15% degli investimenti ammissibili realizzati dalle restanti imprese, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI DI SCADENZA

Il presente bando prevede, la possibilità di presentare domande sino alle ore 13,00 del 10/09/2014.

Norme da rispettare

Si ritiene utile sottolineare gli obblighi ai quali gli operatori agrituristici debbono attenersi a seguito dell'emanazione della nuova disciplina per l'agriturismo (L.R. 21/2011 e R.R. 6/2013) che prevede tutta una serie di controlli presso le strutture.

TUTTE LE AZIENDE:

1. comunicare al comune ogni variazione rispetto a quanto contenuto nella SCIA (attualmente vecchia autorizzazione amministrativa)
2. comunicare l'eventuale sospensione dell'attività, che non può essere superiore a un anno, al Comune e alla struttura organizzativa regionale competente
3. prevedere, nel caso di attività non annuale, un periodo di apertura nell'arco dell'anno solare pari ad almeno quattro mesi, frazionabili in mesi, settimane o giorni a discrezione dell'operatore, rispettando i periodi di apertura e chiusura stabiliti
4. esporre al pubblico una copia della SCIA (attualmente vecchia autorizzazione amministrativa)
5. esercitare l'attività nel rispetto del rapporto di connessione e delle percentuali di approvvigionamento delle materie prime per chi esercita la somministrazione di pasti e bevande;
6. provvedere alla registrazione e

alla denuncia periodica delle generalità delle persone alloggiate nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;

7. comunicare gli arrivi e le partenze entro i primi cinque giorni del mese successivo, secondo le modalità individuate dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo;

8. mettere a disposizione degli ospiti un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al d.m. 350/1999, dei prodotti biologici e dei prodotti a marchio QM offerti dall'azienda;

9. esporre al pubblico l'elenco dei fornitori delle materie prime utilizzate non prodotte nell'azienda.

10. Esporre i prezzi nei luoghi comuni e nelle camere/appartamenti

11. Rispetto del rapporto di connessione. Le ore lavoro dedicate all'attività agricola devono risultare SUPERIORI a quelle dedicate all'attività agrituristica (il rapporto va calcolato applicando le tabelle allegate al Regolamento Regionale 6/2013)

AZIENDE CHE SOMMINISTRANO PASTI E BEVANDE

1. Rispetto delle percentuali di

approvvigionamento delle materie prime calcolate su base annua in termini di valore economico

- il 30% del valore della materia prima deve provenire dalla produzione aziendale (25% Per le aziende che praticano l'agricoltura biologica e offrono alimenti e bevande esclusivamente biologici, nonché per le aziende che ricadono nelle aree montane e svantaggiate,)

- il 20 % di acquisti possono essere effettuati presso artigiani alimentari della zona /o presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della Regione operanti nel territorio regionale;

- il 30 % minimo di prodotto marchigiano tracciato o tracciabile deve provenire da aziende agricole singole o associate della Regione (35% Per le aziende che praticano l'agricoltura biologica e offrono alimenti e bevande esclusivamente biologici, nonché per le aziende che ricadono nelle aree montane e svantaggiate) di prodotto marchigiano

- il 15% (quota residua massima) del prodotto può provenire dalla ordinaria distribuzione dei beni alimentari

AZIENDE CHE SOMMINISTRANO PRIMA COLAZIONE:

1. Rispetto della percentuale di approvvigionamento delle materie prime calcolata su base annua in termini di valore economico

- il 65% di materia prima utilizzata deve essere tracciata o tracciabile e provenire da aziende



agricole singole o associate della Regione

- il 20 % della materia prima deve provenire da artigiani alimentari della zona o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della Regione operanti nel territorio regionale;
- il 15% (quota residua massima) del prodotto può provenire dalla ordinaria distribuzione dei beni alimentari

E' inoltre importante ricordare che:

- Nel caso di acquisti presso artigiani alimentari della zona, la stessa impresa artigiana o agricola è tenuta a dimostrare la tracciabilità del prodotto cioè provenienza della materia prima (che deve essere di origine regionale,)
- Vino, olio vergine ed extra vergine di oliva, prodotti orticoli, carne fresca e trasformata e miele devono essere esclusivamente di provenienza regionale;
- deve esserci "corrispondenza" fra la quantità di materie prime alimentari acquistate per la preparazione dei pasti (risultante dalle fatture degli acquisti sul mercato e dalle autofatture per l'impiego di prodotti propri), e il numero di pasti

serviti, documentato dalle ricevute fiscali emesse.

A tal proposito, si richiama l'obbligo, nel caso in cui il personale aziendale consumi i pasti presso il ristorante dell'azienda, di autofatturare tale servizio.

AZIENDE CON PISCINA A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI:

1. Far vidimare il Registro relativo alle analisi dell'acqua dal responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica presso l'ASL territorialmente competente
2. Compilare in ogni sua parte giornalmente il Registro relativo alle analisi dell'acqua
3. Tenere il Registro relativo alle analisi dell'acqua a disposizione dell'autorità incaricata dei controlli unitamente al registro dei requisiti tecnico-funzionali
4. esporre il Regolamento interno obbligatoriamente all'ingresso dell'impianto

Ricordiamo che ai soci Agriturist in regola con le quote associative, viene inviato il **VADEMECUM** dell'operatore agrituristico con l'indicazione degli adempimenti e delle scadenze anche in materia di pubblica sicurezza, comunicazione prezzi, piscine, ecc.

Il vademecum contiene anche i fac simile della documentazione obbligatoria (es. Regolamento interno trilingue per le piscine) e suggerimenti sulla conduzione dell'azienda (ad es. per i mezzi promozionali che devono contenere informazioni esaurienti e veritiere e rispetto a ciò che realmente l'azienda può offrire).

Infine, sempre per i soci in regola con il pagamento della quota, Agriturist Marche è disponibile per consulenze relative alle nuove disposizioni, in particolare per il calcolo del tempo-lavoro attribuito all'attività agricola e all'attività agrituristica (art. 4 L.R. 21/2011 e Art. 3 Reg.Reg. 6/2013)



CAMPAGNA ASSOCIATIVA AGRITURIST

a) QUOTA SOCIO ORDINARIO NON OPERATORE € 100,00 (PER CHI NON HA INIZIATO L'ATTIVITÀ AGRITURISTICA)

1. possibilità di usufruire di SCONTI da aziende/enti convenzionati
2. circolari informative in materia di norme e gestione dell'attività agrituristica
3. consulenza all'avviamento dell'attività agrituristica

b) QUOTA SOCIO ORDINARIO OPERATORE BASE € 200,00:

1. tutela sindacale della categoria presso le pubbliche istituzioni, statali, regionali, locali;
2. possibilità di usufruire di SCONTI da aziende/enti convenzionati: **Vulcangas**, **Reale Mutua Assicurazioni** (Assicurazione per la Responsabilità Civile nell'esercizio dell'attività agrituristica e fattoria didattica), **SIAE** (Sconto sui compensi per diritto d'autore primario), **SCF** (Sconto sui compensi per diritto d'autore secondario (riscossione tramite SIAE), **ECEAT (Centro Europeo per il Turismo Ecologico e Rurale** sconto sui servizi di promozione attraverso il sito internet www.groenevakantiegids.nl), **Agriturismo.com** (Sconto sui servizi di promozione tramite il sito WEB www.agriturismo.com), **Tripadvisor** (sconto 20% sul prezzo ufficiale per l'attivazione dei profili aziendali, sconti aggiuntivi in determinati periodi dell'anno)
3. circolari informative in materia di norme e gestione dell'attività agrituristica;
4. informazioni sulla migliore gestione di eventuali contenziosi con la pubblica amministrazione o gli ospiti;
5. risposta a quesiti riguardanti la corretta applicazione di norme o la gestione dell'attività, riconducibili all'interesse generale della categoria;
6. informazioni sull'andamento del mercato turistico e sulle nuove modalità di promozione dell'ospitalità
7. pubblicazione, in italiano, inglese, francese e tedesco, di una scheda redazionale di presentazione della propria azienda nel sito internet www.agriturist.it (circa un milione di visite l'anno) con link al sito internet aziendale;
8. accesso ai servizi promozionali aggiuntivi connessi al sito internet www.agriturist.it previo versamento della quota associativa supplementare prevista (Galleria fotografica, Club delle Offerte, ecc.);
9. diffusione di comunicati stampa che promuovano la conoscenza dell'agriturismo presso il pubblico.

c) QUOTA SOCIO ORDINARIO OPERATORE MINIMO € 140,00 (SOLO LE AZIENDE CHE SI TROVINO IN UNA DELLE CONDIZIONI INDICATE DI SEGUITO. LE CONDIZIONI SARANNO VERIFICATE ATTRAVERSO LA CONSULTAZIONE DEL SITO INTERNET):

1. offrono soltanto alloggio per non più di 12 posti letto, eventualmente con servizio di ristorazione limitato alle persone alloggiate;
 2. offrono soltanto ristorazione;
 3. offrono altri servizi agrituristici esclusi alloggio e ristorazione
- I SOCI HANNO DIRITTO AGLI STESSI SERVIZI PREVISTI PER I SOCI "ORDINARIO BASE" (VEDI LETTERA B).**

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2014

bonifico bancario sul c/c Banca Nazionale del Lavoro Dipendenza di Roma, Ag. 6.
 intestato a **AGRITURIST Corso Vittorio Emanuele, 101 - 00186 Roma**
 Codice IBAN: IT 56 K 01005 03206 000000001566

Nella causale di versamento, indicare nome dell'Azienda, sigla della provincia, quota 2014

Per informazioni: AGRITURIST MARCHE c/o U.P.A. Ancona

ORARI UFFICIO:

MARTEDÌ 9.00 - 13.00 VENERDÌ 9.00 - 13.00

Tel 073156555 diretto 6 Cell.3468614316

Fax 0731226840 Skype: agriturismomarche

Mail: agrituristmarche@tiscali.it info@agriturist.marche.it Web: www.agriturist.marche.it

RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI ANCONA IMPIEGATI AGRICOLI:

aggiornamento stipendi dal 1 maggio 2014

Determinati per effetto del raggiunto accordo del 15 maggio 2014 per il rinnovo Contratto Provinciale di lavoro per quadri e impiegati agricoli che decorre dall'1/1/2014 e scade il 31/12/2017. Si ritiene utile pubblicare le tabelle salariali riferite a tutti i rapporti di lavoro in agricoltura tra imprese agricole individuali, collettive ed altre (Cooperative, Società, ecc..) e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.

TABELLE RETRIBUTIVE IMPIEGATI AGRICOLI IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2014 E DAL 1 GENNAIO 2015.

Categoria	Totale lordo al 01/09/2013	Aumento al 01/5/2014 per rinnovo CPL	Totale lordo al 01/05/2014	Aumento al 01/01/2015 per rinnovo CPL	Totale lordo al 01/01/2015
1°	€ 1.899,00	€ 54,00	€ 1.953,00	€ 36,00	€ 1.989,00
2°	€ 1.717,73	€ 50,00	€ 1.767,73	€ 33,00	€ 1.800,73
3°	€ 1.568,83	€ 46,00	€ 1.614,83	€ 30,00	€ 1.644,83
4°	€ 1.461,18	€ 43,00	€ 1.504,18	€ 28,00	€ 1.532,18
5°	€ 1.373,86	€ 39,00	€ 1.412,86	€ 26,00	€ 1.438,86
6°	€ 1.293,70	€ 39,00	€ 1.332,70	€ 26,00	€ 1.358,70

Indennità quadri

Le misure dell'indennità di funzione mensile spettante ai quadri, a decorrere dal 1 Giugno 2008 è pari ad € 185,00.

N.B.

Per i 4 mesi di vacanza contrattuale non è stato previsto nessun effetto retroattivo per gli aumenti retributivi, ne accordate altre misure compensative (quali ad esempio una tantum).

Le parti si incontreranno quanto prima, dopo relativa ratifica, per la stesura dell'accordo definitivo ovviamente confermando tutta la normativa già precedentemente convenuta prendendo anche in esame la materia della maternità facoltativa e della banca ore.